

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 618

del 07/12/2018

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Convenzione con l'Università degli Studi di Milano per l'utilizzo di strutture extra-universitarie per l'espletamento dei tirocini formativi del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione.

**Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Lara Corini



IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di percorsi didattici universitari e di tirocini formativi, e in particolare:

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, rubricato "Convenzioni per l'uso di strutture extra-universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.;
- la Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18, rubricato "Tirocini formativi e di aggiornamento";
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196";
- il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L.R. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", e ss. mm. ii.;
- la D.G.R. n. 7763 del 17.01.2018 recante i nuovi "Indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il Decreto D.G. Istruzione Formazione e Lavoro n. 6286 del 07.05.2018 recante disposizioni attuative in merito alla suddetta DGR n. 7763/2018;

Visti:

- il regolamento aziendale per lo svolgimento dei tirocini e delle frequenze volontarie, adottati con Decreto D.G. ASL n. 634 del 18.12.2014;
- il "Codice di Comportamento dell'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia", adottato con Decreto D.G. ATS n. 510 del 12.10.2018;

Ricordato che con Decreto D.G. n. 264 del 14.05.2015, si era provveduto alla stipula di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano per l'utilizzo di strutture extra-universitarie per l'espletamento dei tirocini formativi del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, convenzione stipulata in data 04.06.2015 (Rif. Rep. Contr. n. 624/15) e giunta a scadenza in data 03.06.2018;

Considerato che, con nota Prot. n. 0052016 del 28.06.2018 (atti ATS Prot. n. 0066058 del 28.06.2018), l'Università degli Studi di Milano ha avanzato richiesta di stipula di un nuovo accordo convenzionale per lo svolgimento dei tirocini inerenti al Corso di Laurea Magistrale di cui trattasi;

Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dal Direttore Sociosanitario con nota Prot. n.0089871 del 05.09.2018;

Rilevato che è prestata dalla medesima istituzione universitaria, apposita garanzia assicurativa presso l'INAIL e per "Responsabilità Civile verso Terzi";

Precisato che l'Agenzia si riserva comunque la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli tirocini;

Vista la proposta presentata dal Direttore del Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lara Corini;



Dato atto che il Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, Dott.ssa Elena Soardi, attesta, in qualità di Responsabile del Procedimento, la regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che gli oneri relativi all'imposta di bollo, conseguenti alla stipula della convenzione, saranno assolti dall'Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6 e rimborsati nella misura del 50% come dall'art. 12 della convenzione;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di accogliere la richiesta formulata dall'Università degli Studi di Milano per la stipulazione di una convenzione per l'utilizzo di strutture extra-universitarie per l'espletamento dei tirocini formativi degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, mediante la sottoscrizione del testo che, quale schema, si unisce in allegato al presente provvedimento (Allegato "A" composto di pagine n. 9);
- b) di dare atto che la convenzione di cui trattasi avrà durata biennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e sarà rinnovabile su richiesta della medesima Università;
- c) di demandare la sottoscrizione della convenzione, per l'Agenzia, al Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, Dott.ssa Elena Soardi, giusta delega conferita con nota Prot. n. 0087004 del 28.08.2018;
- d) di precisare che, in ogni caso, l'Agenzia si riserva la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli tirocini;
- e) di precisare che gli oneri relativi all'imposta di bollo saranno assolti dall'Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;
- f) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- g) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Allegato "A"

SCHEMA DI CONVENZIONE

**PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DEL TIROCINIO
FORMATIVO PER IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE.**

TRA

Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore, Prof. Elio Franzini,
nato a Milano (MI) il 19.05.1956, domiciliato per la carica in Via Festa del
Perdono, 7, Milano (di seguito indicata Università)

E

l'A.T.S. Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, con sede legale in Brescia
viale Duca degli Abruzzi n. 15 - C.F. 03775430980; di cui il Rappresentante
Legale è il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza
della D.G.R. n. X/4615 del 19.12.2015, rappresentato per la firma del presente
atto dal Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale,
dott.ssa Elena Soardi (di seguito indicato Ente convenzionato)

- di seguito congiuntamente Parti -

VISTO

- Il D.M. 8 gennaio 2009 con il quale sono state determinate le classi delle
lauree magistrali delle professioni sanitarie ai sensi dell'art. 4 del D.M.
22.10.2004 n. 270;

PRESO ATTO

che il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione ha l'obiettivo di fornire in particolare una formazione che
consenta ai laureati di:

1) svolgere ruoli direzionali nell'ambito delle diverse professioni sanitarie ricomprese nella classe (*Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e in Assistenza Sanitaria*) per assumere decisioni relative all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari e per la gestione delle risorse umane e tecnologiche disponibili;

2) supervisionare specifici settori dell'organizzazione sanitaria nell'ambito tecnico sanitario della prevenzione;

3) utilizzare i metodi e gli strumenti di ricerca nell'area dell'organizzazione dei servizi sanitari della prevenzione;

4) programmare l'ottimizzazione di tutte le risorse (umane, tecnologiche, informative, finanziarie) di cui dispongono le strutture sanitarie della prevenzione;

- che il Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, approvato con D.R. n. 0291399 del 1 agosto 2014 e modificato con D.R. n. 25 del 27.9.2016, prevede per il conseguimento del titolo di studio lo svolgimento obbligatorio di attività di tirocinio;

CONSIDERATO

- che l'espletamento delle attività di tirocinio formativo si svolge in strutture convenzionate;

- che la normativa vigente autorizza gli Atenei a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di studio;

- che il Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, previa valutazione dell'adeguatezza didattica, ha individuato con delibera, adottata nella seduta svolta in via telematica il 23-26.3.2018, un elenco di Enti presso i quali svolgere il progetto di tirocinio.

Si conviene e si stipula la seguente convenzione.

Art. 1

Finalità

L'Ente Convenzionato consente l'effettuazione del tirocinio formativo degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione nel numero e nei periodi concordati con il Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea.

A tal riguardo l'Ente pone a disposizione dell'Università il Dipartimento Cure Primarie, nonché ulteriori e diverse strutture individuate quali sedi idonee e funzionali allo svolgimento del tirocinio formativo.

L'Ente convenzionato garantisce per tale attività la collaborazione di personale esperto al quale saranno attribuite le funzioni di tutore dal Collegio Didattico su proposta del Presidente.

Art. 2

Attività formativa

Il tirocinio formativo previsto per gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, si svolge, sotto la responsabilità del Tutor, scelto dal Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea, su proposta del Coordinatore delle

attività di tirocinio. L'attività svolta dagli studenti rientra nelle attività di tirocinio curriculare e quindi non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie.

Il Tutor concorda con il singolo studente un progetto formativo di tirocinio che sarà elaborato dal Coordinatore delle attività professionalizzanti e sottoposto all'approvazione del Collegio Didattico Interdipartimentale.

Le parti danno atto che a norma di legge l'attività di tirocinio formativo non determinerà in nessun caso l'insorgere di un rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l'Ente convenzionato ove si espleta il tirocinio.

Art. 3

Tutor

Il Tutor, fatta salva la possibilità di modifica in corso di convenzione, provvede a programmare il tirocinio e a valutare i risultati conseguiti dagli studenti.

Il Tutor attesta inoltre la frequenza dello studente su apposito "*modulo firme presenze tirocinio*" predisposto dal Collegio Didattico del Corso di Laurea e, al termine di tale periodo, esprime un giudizio sul lavoro di tirocinio svolto dagli studenti.

Art. 4

Oneri

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo ai fini formativi di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

Art. 5

Copertura assicurativa

Gli studenti nell'espletamento dell'attività di tirocinio sono coperti da parte dell'Università da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, in termini analoghi a quanto previsto dal DPR n. 1124 bis del 30.6.1965 e successive modificazioni.

L'Università provvede a fornire, altresì, agli stessi studenti la copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, persone e/o cose.

Si precisa che nessun rapporto esiste tra l'Ente convenzionato e l'Assicurazione e che l'eventuale denuncia dell'evento sinistro è un onere dell'Università ed è inoltrata direttamente dalla medesima secondo propria procedura.

L'Università, in qualità di soggetto promotore si fa carico di rendere edotti gli studenti sulle modalità da seguire. L'Ente convenzionato, per il tramite del Tutor degli studenti, insieme allo studente dovrà segnalare l'evento sinistro nei termini previsti dalla normativa vigente utilizzando l'apposito modulo reperibile al seguente indirizzo:

http://www.unimi.it/personale/prevenzione_sicurezza/26528.htm, inviandolo all'Ufficio Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro dell'Università all'indirizzo e-mail: infortuni.studenti@unimi.it, per consentire a tale struttura di poter presentare denuncia all'INAIL ed all'Autorità di Pubblica Sicurezza in tempo utile e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Gli estremi delle seguenti coperture assicurative garantite dall'Università:

a) UnipolSAI S.p.A. polizza n. 78/156035901, valida fino al 30.9.2022 per *l'assicurazione contro gli infortuni*;

b) UnipolSAI S.p.A. polizza n. 7446487723, validità fino al 31.12.2019 per la *responsabilità civile verso terzi*;

sono riportate nel progetto formativo del singolo studente.

Art. 6

Obblighi del tirocinante

Le parti concordano che durante il tirocinio lo studente è obbligato a:

- Seguire le indicazioni del Tutor, e svolgere i compiti secondo le sue direttive;
- Rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi dell'Ente convenzionato e su altra informazione cui venga a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio;
- Rispettare i regolamenti aziendali, le regole di comportamento ivi previste e le norme in materia di igiene e sicurezza.

Art. 7

Prevenzione e sicurezza

L'Ente convenzionato, ai sensi del Decreto Lgs. n. 81/2008, in coerenza con la valutazione dei rischi realizzata, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza degli studenti, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, nonché qualora prevista, la sorveglianza sanitaria nel rispetto dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08. In questo caso, dovrà essere inviata all'Ufficio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro dell'Ateneo (e-mail prevenzione.sicurezza@unimi.it) copia del certificato di idoneità sanitaria.

Art. 8

Servizi accessori

L'Ente convenzionato garantisce allo studente in attività formativa presso le proprie strutture i servizi riconosciuti al personale dipendente in particolare la fornitura dei camici, l'accesso alla mensa alle migliori condizioni e il parcheggio, ove possibile.

Art. 9

Trattamento dati

" Le parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 e dal regolamento U.E. n. 679/2016 e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione dell'accordo, nel proseguimento dei rispettivi fini istituzionali. L'Ente Convenzionato nomina i tirocinanti Persone autorizzati al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del sopra citato regolamento U.E.. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio, fatti salvi gli obblighi stabiliti dal precedente art. 6 (Obblighi del tirocinante). L'Ente Convenzionato è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 7 della Convenzione. Art. 10

Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, per la durata di due anni, pari alla durata del Corso di Laurea Magistrale, fatta salva la necessità di garantire la conclusione dell'attività di tirocinio in corso.

Art. 11

Recesso

Le parti, fermo restando la conclusione dell'anno accademico iniziato, possono recedere dalla convenzione prima della naturale scadenza con raccomandata AR da inviare almeno tre mesi prima della fine dell'anno accademico.

Art. 12

Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) dall'Ente convenzionato. L'Università si impegna a corrispondere all'Ente convenzionato - entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo - un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

ART. 13

Controversie

Per qualsiasi vertenza che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione è competente a decidere il Foro di Milano.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli del seguente provvedimento.

Milano,

Per l'Ente

Per l'Università degli Studi di Milano

Per delega del Direttore Generale

Il Rettore

Il Direttore del Servizio Gestione

Elio Franzini

Personale e Sviluppo Professionale

Dott.ssa Elena Soardi